GIORGIO COSTAMAGNA

"SIGNA" E SIGILLI A GENOVA PER I NOTAI "FORESTI"

In tanto fervore di ricerche e di studi sui ceti dirigenti si potrebbe forse osservare che non si è ancora accennato ad un *ammennicolo* molto importante nel passato, nel presente e che tale rimarrà, con tutta probabilità, anche nel futuro.

Vale a dire di quella che noi diremmo, forse troppo sbrigativamente riferendoci al Medioevo, la *burocrazia*. Autentico *ammennicolo*, rispettando il valore semantico del termine, cioé sostegno, ciò che rende possibile il reggersi e l'agire, di ogni ceto dirigente.

Heine, nemico di ogni troppo rigida amministrazione, amava dire che la burocrazia avrebbe certamente finito per uccidere ogni originalità nella vita pubblica(1), ma bisogna pur riconoscere che l'organizzazione amministrativa rimane l'unico mezzo per costituire e rappresentare la volontà di un insieme di persone quale è un ceto, per dare espressione e voce a quello che altrimenti rimarrebbe una pura entità numerica.

Forse sarebbe più giusto, con Pascal, concludere che, come ogni altra cosa di questo mondo, anche la burocrazia procede di secolo in secolo allo stesso modo della bontà e della malizia.

Va da sè che con tali osservazioni non ci si riferisce solo all'amministrazione dello Stato, ma si intende indagare nei confronti di ogni struttura che possa dare voce ad un gruppo, un ceto, una classe che dir si voglia.

Distrutti o ridotti a larve gli ordinamenti amministrativi precedenti, anche nel Medioevo, indubbiamente, all'inizio della loro attività, i vari gruppi politici che si andavano affermando agli albori della vita cittadina e comunale, dovettero valersi, agli scopi predetti, di persone che prestavano loro una attività complementare e che potevano, in tale campo far valere una particolare autorità e competenza anche se acquisite in altre cure.

Ne è esempio tipico il notaio che nei secoli tra l'VIII ed il XII

roga contemporaneamente documenti per "authenticae personae" e per privati(2).

Non è questa la sede per ritornare sulla vessatissima questione della sua nomina, è, invece, importante notare che il progredire delle esigenze interne ed esterne della vita comunale divenne il terreno adatto per l'emergere di differenziazioni e di professionalità particolari.

Con la differenziazione delle funzioni cresce sempre il numero di coloro che vi ci si dedicano, le attività prima complementari tendono a farsi esclusive ed è il notaio medioevale il vero 'deus ex machina' di tutto questo processo.

Cresce anche la professionalità ed il personaggio principale, il primo attore, appare ora nelle vesti di contabile, ora di esperto di tecnica amministrativa, ora di braccio destro del giudice o addirittura come cancelliere della Repubblica.

Personaggio che i formulari medioevali considerano superiore anche al giudice, perché chiamato a formare ed aa promulgare la legge in nome del sovrano, mentre il secondo può solo interpretarla(3).

Si crea tutta una gerarchia degli uffici, in base alla 'dignitas' che, secondo i medioevali, sempre orna chi ricopre un pubblico ufficio, mentre gli altri semplici cittadini non possono vantarsene; 'dignitas' che rende degni di particolare credibilità, mentre i mercanti possono goderne solo di metà(4).

Talvolta si cerca anche un controllo a quello che potrebbe derivare da tale 'escalation' attraverso la rapida alternanza degli incarichi, ma si finisce, forse con minor danno, nella stabilità. Si pensi che in quel tremendo periodo della vita politica genovese della seconda metà del sec. XV, quando i dogi succedono ai dogi in una girandola stupefacente — Spinetta Fregoso dura in carica 14 giorni — i cancellieri restano sempre gli stessi. Gottardo Stella(5) dura in carica si può dire ininterrottamente per oltre trenta anni. Intanto tutta la categoria notarile acquista una particolare autorità, sia, si potrebbe dire, storica, perché legata a fatti che si vanno progressivamente affermando nel tempo, sia economica, perché i vantaggi che derivano al gruppo che l'esercita diventano importanti, sia, infine, tecnica, per il continuo affinarsi della professionalità.

Tutti elementi che, a poco a poco, rendono la categoria indispensabile, e, soprattutto, finiscono per renderla, in un certo senso, incontrollabile.

Si sa che il dipendente insostituibile finisce per dominare il padrone.

Del resto tutti hanno ben presente come può articolarsi il tatticismo burocratico nel proporre mozioni insabbiatrici, interpretazioni limitatrici o estensive, perifrasi siluratrici o subdole sottigliezze.

La tecnica che si affina trova la sua espressione più sofisticata nel documento. Ed eccoci nel campo preferito dal diplomatista. Documenti che usiamo ogni giorno, dal semplice *strumento* a tutti quelli amministrativi o giudiziari, giunti tutti fino a noi, chi più chi meno, attraverso l'opera formatrice e pazientemente perfezionatrice del notaio.

Tecnica che nelle sue mani è diventata uno strumento di primaria importanza e che ha generato dei documenti che certo possono avere dei difetti, ma che sanno anche ridurre lo sforzo, la fatica, eliminare difficoltà, dubbi, dilemmi, scartare altre possibili soluzioni in favore dell'unica offerta già bell'è formulata.

Si pensi al respiro di sollievo che ognuno di noi prova, od ha provato, nel vedersi offrire, al di là dello sportello di qualche ufficio, un modulo, sia pure di una semplice domanda, già pronto e su cui non resta che da apporre la firma, magari anche leggibile!

La struttura documentaria fornisce la tipologia del nostro comportamento, non solo, ma il documento, frutto di un tecnicismo particolare, viene insensibilmente ad acquistare vita autonoma, si stacca da chi ne ha disegnato la struttura e, penetrando nella vita giuridica, fissando formule, irrigidendo procedure, si adatta sempre meglio alle varie occorrenze, e riesce, anzi, ad imporre, a sua volta, situazioni nuove, costringendo l'ambiente sociale ad accogliere ed a fare propri principi importanti, accettati ed osservati molte volte senza rendersi neppure ragione del perché.

Proprio l'originaria evoluzione di un documento, che ha contribuito alla affermazione di uno di questi principi, ci è offerta, con particolare larghezza, dalle serie archivistiche genovesi.

Devo al professor Gian Giacomo Musso l'indicazione di un fondo particolarmente ricco in materia: i 'fogliazzi' dei Cancellieri del Banco di San Giorgio(6).

Il principio cui si accennava è semplicemente questo, e basta aprire una enciclopedia del diritto per ritrovarlo definito: 'Si ritiene nota la qualità giuridica di un pubblico ufficiale soltanto nel territorio dove esercita normalmente la sua attività'.

Chissà quante volte ognuno di noi avrà salito, magari sbuffando e bofonchiando, le scale di un qualche ufficio per far 'legalizzare' un documento. Ebbene, la 'legalizzazione' non è che l'applicazione di questo principio in quanto consiste precisamente nella certificazione, da parte di un rappresentante dei pubblici poteri o di un organo da questi delegato, della qualità giuridica del rogatario ed ha... una lunga storia che non è stata mai studiata per quanto attiene al suo formarsi ed al suo progressivo strutturarsi in una specie di documento certificativo apposto in genere sul documento stesso che si intende 'legalizzare'.

Già nella legislazione dei capitolari carolingi non è difficile osservare come si abbia particolare cura al fatto che la persona chiamata a dare pubblica testimonianza di un fatto o di un'azione di natura giuridica sia conosciuta nell'ambiente in cui agisce. Così il 'cancellarius', per usare la terminologia del tempo, deve essere eletto 'populo interveniente (7).

In altri casi, in occasione di donazioni 'pro salute anime' si raccomanda all'autore della donazione stessa di far intervenire testimoni 'de suis pagensibus' o almeno 'qui eadem lege vivent'. E la cosa si capisce, dato il regime di 'professione di legge' in cui si vive(8).

Ma soprattutto è importante notare come ci sia una precisa prescrizione che regola l'attività del notaio e fa sì che egli possa rogare soltanto nei limiti del proprio comitato: "Notarii autem hoc iurare debent quod nullum scriptum faciant, nec in occulto scriptum aliquis faciat nec de uno comitatu in alio nisi per licentiam illius comitis in cuius comitatu stare debett"(9).

Ecco che appare il termine 'licentia' ad indicare una particolare autorizzazione espressa per forza di cose, per iscritto, dato che il notaio deve portarla con sè, nel caso gli sia necessario prestare la propria opera fuori dei limiti del suo 'comitato' o 'contado' che dir si voglia.

Con ciò si otteneva un duplice risultato, vale a dire un controllo sui notai esercitato da ogni 'comes' nei limiti del comitato e, d'altra parte, si forniva ad ogni altro 'comes' la sicurezza sulla *qualità giuridica* del rogatario che si presentasse a rogare nel territorio di sua giurisdizione.

Quella che non è chiara, in questo periodo, è la forma documentale della 'licentia'. Nè possiamo dire se si trattasse di una autorizzazione di carattere generale oppure se si trattasse di una formalità da osservarsi caso per caso.

Anche i documenti posteriori nel tempo non forniscono elementi precisi in merito. Non mancano attestazioni dell'osservanza dell'uso ancora dopo il mille, come in questo caso: "Giselbertus notarius sacri palacii per data licencia domni Uberti comes scripsi, post traditam complevi et dedi"(14). Ma non risulta alcunché sulla forma documentale della 'licentia' all'infuori della menzione che ne fa il notaio nella 'completio' del documento rogato.

La scarsa documentazione pervenutaci per il periodo della crisi dell'amministrazione dell'autorità imperiale verificatasi al momento dell'affermarsi delle autonomie comunali, non permette di seguire proficuamente il progredire dell'evoluzione, soprattutto se si pensa che i rapporti tra le nuove strutture politiche emergenti assumono sempre più gli aspetti ed i caratteri proprii del diritto internazionale. Ciò si fa evidente nei più antichi accordi e convenzioni tra Comuni, i quali, liberatisi nella pratica di molte soggezioni al sovrano, non potendo, quindi, chiedere garanzie o 'licentiae' ad organi della sovranità, e, d'altra parte, non riconoscendo ancora in se stessi l'*auctoritas* per farlo, ricorrono con frequenza a forme di garanzia documentaria, per così dire, meccaniche, quali la 'carta partita', che per loro natura non richiedono nessun altro intervento per garantire l'autenticità della documentazione(11).

Con il secolo XII ed ancor più nel XIII, affermatasi la *publica fides* del notaio insieme alle autonomie comunali, sarà non solo più facile, ma addirittura necessario ritornare ad un sistema quale quello introdotto dalla 'licentia' e svilupparne tutte le potenzialità. Ciò anche perché con l'ampliarsi ed il perfezionarsi degli scambi commerciali tra città e città, tra luogo e luogo, con il complicarsi delle attività negoziali ed il moltiplicarsi delle procedure amministrative e giudiziarie, diveniva indispensabile provvedere al controllo della qualità giuridica della persona cui si affidava il compito di attribuire pubblica fede alla documentazione e di renderla capace di prova in giudizio.

Allora appaiono quelle che i formulari medioevali chiamano 'litterae testimoniales' e gli stessi formulari rimastici sono pronti a darcene testimonianza.

Così Rolandino nella sua 'Summa', con una particolare "forma", ce ne suggerisce lo schema:

"Cunctis hanc literaturam spectantibus oculis pateat et universis attestamur per praesentes notumque facimus Nos comes quod

Petrusbonus Bertei nomine... est notaius civitatis Mutinae, in notariorum matricula Mutinae civitatis descriptus habetur, et notarius publicus legalis reperitur et autenticus... in quorum omnium testimonium has praesentes fieri iussimus nostrique sigilli impressione munimine roborari...
Datum etc."(12).

Colpice, certo, subito la particolare solennità del documento, con quella pomposa 'promulgatio' iniziale "Cunctis...".

Non sfuggirà anche il fatto che il famoso 'magister artis notariae' abbia scelto, per la sua esemplificazione, quale autore delle 'litterae' un *comes*, quasi volesse idealmente riallacciarsi al *comes* della *licentia*; ma soprattutto si dovrà notare come si pongano in evidenza, dal punto di vista documentale, i tre seguenti elementi:

a) la 'literatura', cioé nel linguaggio del tempo la grafia, di chi ha scritto il documento da legalizzare;
b) la sua qualità giuridica;
c) la convalidazione delle 'litterae' di tutt'altra specie rispetto a quella notarile, vale a dire per mezzo del sigillo.

Non è possibile, in questa sede, indugiare su queste condizioni, ognuna delle quali richiederebbe una lunga e certo noiosa disquisizione, non si può a meno, tuttavia, di porre in evidenza come in gran parte siano sostanzialmente quelle che ancor oggi si richiedono alla 'legalizzazione'.

Dal testo Rolandiniano riprodotto, peraltro, non appaiono chiaramente due altre condizioni. Una, per vero, esiste, ma sembra soltanto adombrata, ed è la *ragione*, si direbbe più clamorosa e costante, per cui vengono rilasciate le 'Litterae', l'altra è costituita dal fatto, da accertare, se le 'litterae' siano rilasciate come documento a sè o non sia, piuttosto, necessario che esse seguano a mò di certificazione e siano strettamente legate all'*instrumentum* del rogatario di cui tendono a provare la qualità giuridica.

Fortunatamente, a quetso punto, un'altra "forma" suggerita da Rolandino e la documentazione rimastaci, ormai ricca e non solo a Genova, soccorrono in modo adeguato.

La ragione per cui vengono rilasciate le 'litterae' è, infatti, spesso un po' ampollosamente spiegata in dichiarazioni preposte a mò di arenga, come la seguente: "...Licet veritas per se ipsa plurimum elucescat, clariorem tamen transit in lucem si testimonio presidentium lorocum quorum interest adiuvetur; cum itaque... notarius....scripserit... presens...instrumentum..., quod deferitur ad

partes in quibus de notariatu...notitia non habetur, nos..."(13)... in cui si specifica chiaramente che è la distanza tra luogo e luogo a rendere impossibile l'accertare la qualità giuridica del rogatario qualora non intervenga in questo senso un'altra '*auctoritas*'.

Per quanto riguarda, poi, la posizione delle 'litterae' rispetto all'*instrumentum* e se esse siano strettamente ad esso legate, cioé scritte a mò di certificazione, sulla stessa pergamena, non ci possono essere dubbi in quanto costantemente si presentano in tale forma anche nella documentazione. Del resto, come certo si sarà notato, nello schema Rolandiniano si fa riferimento alla 'literatura', che nella terminologia dell'epoca corrisponde esattamente a scrittura, grafia del testo cui le 'litterae' si riferiscono.

Tale riferimento alla grafia del documento esclude di per sè che si possa trattare di un documento staccato.

Ma c'è di più.

Il riferimento alla grafia del rogatario del documento solleva una giustificata perplessità sugli intenti delle 'litterae testimoniales'. Mirano, queste, semplicemente ad accertare la qualità giuridica del rogatario del documento cui fanno riferimento o non anche, in qualche modo, ad attestare che la grafia è proprio quella del rogatario?

Tale perplessità è giustificata dal fatto che, ancora nel sec. XV, si possano leggere 'litterae testimoniales' lucchesi portate a Genova, in cui si afferma ad un certo momento quanto segue: "...rogatus fuit et in publicam formam redegit sua propria manu scriptas cum appositione sui consueti signi...."(14).

Si affaccia allora l'ipotesi che nelle 'litterae' in questione ed alla loro epoca, vale a dire fino alla fine del sec. XV, non fosse ancora ben chiara la distinzione, poi fattasi precisa, tra quella che noi consideriamo la 'legalizzazione', che si riferisce ad una certificazione relativa alla 'qualità giuridica' del rogatario del documento, e quella che noi riteniamo una autenticazione, cioé l'attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta alla sua presenza dalla persona di cui è certa l'identità.

Per epoche più tarde una maggiore chiarezza è indubbia e le certificazioni appaiono, ormai, di struttura uniforme, e tali da seguire uno schema come questo, tratto dalla legalizzazione apposta a Lione ad un documento notarile del 1623:

"Noi sottoscritti facciamo fede come il suddetto Signor Pietro Begule è notaro pubblico regio in questa città di Lione e che alle sue scritture si dà piena e indubitabile fede tanto in giudizio che

fuori. In Lione questo dì 14 agosto 1623" (seguono le sottoscrizioni)(15).

Come si vede, ormai, delle 'litterae testimoniales' resta ben poco.

E' sparita ogni traccia di 'promulgatio', anche dell'arenga, che pur tendeva nella sua semplicità a dar ragione dei motivi che inducevano all'attestazione, non è più cenno; i sigilli, forse, sembrano troppo pretestuosi.

La macina ed il maglio burocratici hanno compiuto la loro opera a scapito, certamente, della rotondità del linguaggio e della solennità della documentazione, ma anche, perché no, ad un qualche nostro vantaggio.

Note

(1) Cit. in R. MICHELS, *La sociologia del partito politico*, Bologna, 1966, p. 122, nota 1.

(2) G. COSTAMAGNA, *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova ed i comuni provenzali*, in Atti del 1° Congresso Storico Liguria-Provenza, Bordighera 1966, pp. 129-136. A proposito delle "authenticae personae" si veda A. DE BOÜARD, *Manuel de diplomatique française et pontificale*, vol. II, p. 142 e note.

(3) ROLANDINUS, *Summa totius artis notariae*, Venetiis, MDXLVI, t. II, f. 101, nel riprodotto "*De officio tabellionatus*" di G.G. Cane.

(4) Ivi, t. II, f. 100.

(5) ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Inventario dell'Archivio Segreto*. Dal citato inventario risulta come Gottardo Stella abbia ricoperto la carica di cancelliere durante i dogati dei Campofregoso e, poi, con gli Sforza.

(6) ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio del Banco di San Giorgio*, n. gen. 3612 e segg.

(7) M.G.H. "*Capitularia Regum Francorum*", Hannover, 1881, I, p. 215; cfr. anche, al proposito, G. COSTAMAGNA, *Il notariato nel "Regnum Italiae"* in M. AMELOTTI e G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, p. 184 e nota 96.

(8) M.G.H. "*Capitularia...* II, cit., I, p. 319 e II, pars prior, p. 62.

(9) Ivi.

(10) C. MANARESI e C. SANTORO, *Atti milanesi e comaschi*, Milano, 1960, vol. II, p. 88, n. 178.

(11) Si vedano le considerazioni esposte in proposito da G. COSTAMAGNA, *Le convenzioni...*, cit.

(12) ROLANDINUS, *Summa...*, cit. f. 398 a

(13) Ivi, f. 401; si vedano anche altri esempi riproducenti fedelmente la "forma" Rolandiniana in ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio del Banco di S. Giorgio*, Fogliazzi delle Colonne, filza n. 3612 e segg.

(14) ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Archivio del Banco di S. Giorgio Fogliazzi delle Colonne*, n. 3681, "lirrerae testimoniales" in data 1492 febbraio 14.

(16) ARCHIVIO DI STATO DI MILANO, *Notai Esteri*, cart. 36, "litterae testimoniales" in data 1623 agosto 14.